

PROVINCIA DI MODENA

**PIANO TERRITORIALE
PARCO REGIONALE ALTO APPENNINO MODENESE
(L.R. 2 Aprile 1988, n. 11)**

NORME DI ATTUAZIONE

Aprile 1997

Approvato dalla Regione Emilia Romagna con
Deliberazione di Giunta n. 3337 del 23/12/1996

INDICE

	PAG.
CAPO I° - QUADRO DI RIFERIMENTO	
ART. 1 Campo di applicazione ed efficacia del P.T.P.	5
ART. 2 Finalità del Parco	6
ART. 3 Elaborati costituenti il P.T.P.	7
ART. 4 Strumenti di attuazione del P.T.P.	8
ART. 5 Comitato tecnico-scientifico del Parco (C.T.S.)	8
ART. 6 Attività di controllo e monitoraggio	8
ART. 7 Natura e finalità dei progetti di intervento particolareggiati	9
 CAPO II° - DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 8 Disposizioni generali	11
ART. 9 Conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale	11
9.1 Il sistema forestale	11
9.2 Le emergenze e tipicità del Parco	13
9.3 I biotopi umidi	14
9.4 Le risorse idriche	15
9.5 Tutela e gestione della fauna	15
9.5.1 Speciale regolamentazione dell'esercizio della pesca con finalità di tutela delle zoocenosi	17
9.6 Le paleoforme	18
9.7 I crinali, i punti panoramici, i con visivi	18
9.8 Le opere di difesa dal dissesto idrogeologico	18
ART. 10 Sviluppo e qualificazione delle attività umane ed economiche	19

	PAG.
10.1 Attività da promuovere per il raggiungimento degli obiettivi del Parco	19
10.2 Attività non compatibili	20
ART. 11 Interventi sul patrimonio edilizio esistente, sui manufatti ed elementi testimoniali	22
ART. 12 Interventi di nuova edificazione all'interno del Parco e del Preparco	24
ART. 13 Indicazioni per interventi particolari al di fuori dell'area del Parco	24
ART. 14 Infrastrutture	24
 CAPO III° - ZONIZZAZIONE	
ART. 15 Zone territoriali omogenee	26
ART. 16 Zone "A", di protezione integrale	26
ART. 17 Zone "A1", di protezione speciale	26
ART. 18 Zone "B", di protezione generale	26
ART. 19 Zone "C", di protezione ambientale	27
ART. 20 Zona di Preparco	30
 CAPO IV - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E LA SOSTA ED ELEMENTI DI FRUIZIONE DEL PARCO	
ART. 21 Sistema portante per l'accesso al parco e per la fruizione a fini ricreativi, culturali, didattici	31
21.1. Sistema di ingresso al Parco	31
21.2. Sistema dei servizi per la fruizione del Parco	34
ART. 22 Segnaletica	35

	PAG.
CAPO V° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
ART. 23 Uso di sostanze chimiche	36
ART. 24 Tutela dagli incendi	36
ART. 25 Ricerche scientifiche interessanti il Parco	36
ART. 26 Indennizzi	36
ART. 27 Vigilanza	37
ART. 28 Sanzioni	37
ART. 29 Attivita' venatoria nelle zone di Preparco	37
 APPENDICE "A"	
Raccolta dei prodotti del sottobosco Quadro di riferimento	38
 APPENDICE "B"	
Primo elenco degli edifici e complessi da assoggettare ad interventi di restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di tipo A e restauro e risanamento conservativo di tipo B	40
 APPENDICE "C"	
Elenco delle emergenze di interesse botanico delle zone umide degli ambienti extrasilvatici	43
 APPENDICE "D"	
Elenco delle emergenze di rilevanza geomorfologica (Rif. Tav. 7a - b - c -d)	46
 APPENDICE "E"	
Dimensionamento delle aree attrezzate e dei parcheggi	55

CAPO I° - QUADRO DI RIFERIMENTO

ART. 1 - Campo di applicazione ed efficacia del P.T.P.

Il Piano Territoriale del Parco (P.T.P.) costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare sul territorio in relazione ai diversi usi.

Ai sensi della L.R. 11/88 art. 7 il P.T.P. precisa l'articolazione di zone territoriali omogenee in relazione alle esigenze di protezione e conservazione del patrimonio naturale, all'interno delle quali disciplina le attività produttive, sociali, culturali e sportive in modo che non siano in contrasto con i fini fondamentali del parco. Con le stesse finalità il P.T.P. individua una zona di Preparco analogamente disciplinata.

Il P.T.P. costituisce stralcio, per la parte di territorio cui inerisce, del Piano territoriale Infra-regionale di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 27 Febbraio 1984, n.6 ed ha, per tale parte di territorio, l'efficacia di Piano Paesistico Regionale previsto al primo comma dell'art. 1 bis della Legge 8 Agosto 1985, n.431.

Le presenti norme costituiscono parte integrante del Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, redatto ai sensi della L.R. 11/88 e si applicano entro il perimetro del parco suddetto così come definito nell'apposita tavola di progetto n. 4.

Le presenti norme, in relazione alla classificazione delle zone operata all'interno del perimetro del Parco ed alla individuazione della zona di "Preparco" prevalgono sulle eventuali diverse previsioni e destinazioni degli strumenti urbanistici comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque.

Sono comunque escluse dai vincoli di cui al precedente comma le aree comprese nei territori urbanizzati delimitati ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì fatte salve le concessioni edilizie e le lottizzazioni già esistenti, nonché quelle da rilasciarsi in base a convenzioni già stipulate all'atto della adozione del piano.

Al di fuori delle aree già comprese dai vigenti P.R.G. nei territori urbanizzati di cui al comma precedente, i P.R.G. si dovranno adeguare alle prescrizioni ed indirizzi del P.T. e s.m. seguendo le procedure di cui all'art. 14 della L.R. 47/78; in particolare non sarà comunque ammessa la previsione di aree da urbanizzare all'interno del Parco che non siano disciplinate dal presente P.T.P. Nel territorio del Preparco l'adeguamento al P.T.P. potrà consentire la previsione di limitate aree da urbanizzare purché sia dimostrato un fabbisogno non altrimenti soddisfacibile e

purchè siano coerenti con le disposizioni generali di tutela del P.T.P. medesimo.

Dalla data di adozione del P.T.P. e fino alla sua approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 55 della L.R. 47/78.

I comuni territorialmente interessati dovranno comunque adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni, direttive e criteri stabiliti dal presente P.T.P. entro dodici mesi dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del relativo avviso di deposito al fine di renderne compatibili gli obiettivi con quelli del Parco.

L'approvazione del P.T.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

Per gli interventi che si definiranno successivamente in attuazione delle previsioni di Piano o con esso compatibili restano ferme tutte le procedure previste dalla legislazione vigente in relazione al tipo di opere di cui trattasi.

ART. 2 - Finalità del Parco

All'interno del Parco assume priorità la ricerca di un modello di convivenza fra ecosistema naturale ed ecosistema umano.

Il Parco regionale dell'Alto Appennino modenese è caratterizzato rispetto all'ecosistema naturale dai segni del glacialismo, da numerose sorgenti, da praterie, da una estesa copertura boschiva, presenza di fauna selvatica, di emergenze botaniche, di ecosistemi acquatici mentre rispetto all'ecosistema umano si riconosce il carattere storico dell'insediamento; entro al Parco si svolgono attività agricole, zootecniche e silvopastorali, il pascolo, la raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco; sono presenti strutture turistico - ricettive, con una significativa presenza di attrezzature per la pratica dello sci.

In attuazione dei criteri stabiliti dalla L.R. 2 Aprile 1988, n.11, il P.T.P. persegue, da un lato, la finalità di garantire e promuovere in forma unitaria e coordinata la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio per fini culturali, scientifici, didattici, economici e sociali e nello stesso tempo la finalità di permettere e di promuovere la più ampia fruizione del territorio da parte dell'uomo con i soli limiti imposti dalle esigenze di rispetto dell'ambiente. Le finalità del P.T.P. vengono perseguite mediante:

- a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione degli ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;
- b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;
- c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale, didattico, paesaggistico;

- d) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
- e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;
- f) qualificazione e promozione delle attività economiche, con particolare riferimento a quelle turistiche, e dell'occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente, favorendo in questa direzione interventi che accrescano la compatibilità ambientale delle attività esistenti, il recupero energetico ed in genere il risparmio di risorse naturali;
- g) risanamento degli equilibri naturali compromessi mediante metodi e tecniche di carattere naturalistico;
- h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale, favorendo ogni forma corretta di accesso e fruizione da parte di una ampia gamma di visitatori, articolando una offerta diversificata in relazione alle esigenze dei visitatori, una pluralità di mete e di itinerari, nel rispetto delle attività umane ed economiche della popolazione residente e del patrimonio naturale;
- i) regolamentazione dell'accesso e della fruizione del Parco, incentivando l'uso dei mezzi di locomozione compatibili con la tutela ambientale.

Rientra fra le finalità del Parco l'estensione della proprietà e disponibilità pubblica del territorio, mediante acquisizione ove i proprietari si rendano disponibili, oppure attraverso forme di affitto a lungo termine o convenzionamento.

ART. 3 - Elaborati costituenti il P.T.P.

- Relazione illustrativa
- Norme tecniche di attuazione
- Programma finanziario di massima e interventi prioritari
- Elaborati cartografici:
 - Tav. 1 - Inquadramento territoriale e programmatico
 - Tav. 2 - Sintesi dei caratteri ambientali
 - Tav. 3 - Individuazione delle proprietà pubbliche
 - Tav. 4 - Perimetrazione e zone territoriali omogenee
 - Tav. 5 - Accessibilità ed attrezzature per la fruizione
 - Tav. 6 - Carta escursionistica integrata
 - Tav. 7 - da a) fino a d) - Carta delle paleoforme
 - Tav. 8 - Carta dei crinali principali e delle cime
 - Tav. 9 - da a) fino ad h) - Ambiti da sottoporre a Progetti di intervento particolareggiato.
- Schede di analisi tematiche:

- Inventario delle risorse naturali
- Inventario del patrimonio storico - testimoniale
- Inventario delle attività produttive
- Caratteri insediativi
- Inventario dei principali itinerari turistici
- Inventario dei piani e progetti
- Inventario delle previsioni urbanistiche
- Inventario delle proprietà pubbliche

ART. 4 - Strumenti di attuazione del P.T.P.

Sono strumenti di attuazione del P.T.P.:

- a) il Programma di sviluppo del Parco, di cui all'art.16 L.R.11/88, nel quale si definiscono le iniziative atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
- b) il Regolamento del parco, di cui all'art.20 della L.R. 11/88, che disciplina le attività consentite in conformità alle indicazioni del P.T.P. e determina criteri e parametri per gli indennizzi di cui all'art. 30 della citata legge;
- c) i Progetti di intervento particolareggiato, individuati dal presente P.T.P. di cui all'art.18 L.R.11/88, previsti nelle aree di particolare complessità.

ART. 5 -Comitato tecnico-scientifico del parco (C.T.S)

Nell'attuazione delle indicazioni del P.T.P. l'Ente di gestione può avvalersi del Comitato Tecnico Scientifico del Parco (art.15 della L.R.11/88), organismo con funzioni propositive e consultive nominato dall'Ente di gestione del Parco.

Le norme di Piano specificano le situazioni nelle quali è prescritta l'acquisizione del parere del Comitato al di là dei casi in cui il parere risulta obbligatorio ai sensi di legge e ai sensi dello Statuto del Consorzio.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica per la conoscenza e la gestione del patrimonio naturale e culturale, il C.T.S. ha il compito di individuarne le linee strategiche e di valutare le proposte operative provenienti da singoli ricercatori o istituti scientifici.

ART. 6 - Attività di controllo e monitoraggio

L'Ente di gestione del Parco effettua, direttamente o tramite convenzione con organismi pubblici o privati un'attività permanente di controllo delle dinamiche di trasformazione dell'ambiente naturale e delle dinamiche sociali ed economiche relativamente al proprio territorio.

La raccolta, l'elaborazione e restituzione dei dati informativi dovranno risultare compatibili con il Sistema Informativo Regionale.

Con cadenza annuale dovrà essere redatto un rapporto sulle dinamiche in atto ai fini della programmazione degli interventi, della redazione e dell'aggiornamento del Regolamento. Su tale rapporto dovrà essere acquisito il parere del Comitato tecnico scientifico.

ART. 7 - Natura e finalità dei Progetti di intervento particolareggiati

In relazione alla particolare complessità degli interventi previsti e alla pluralità dei soggetti attuatori interessati, il P.T.P. prescrive specifici "Progetti di intervento Particolareggiati" corrispondenti alle aree interessate da impianti di risalita.

La redazione dei Progetti di intervento Particolareggiati avverrà direttamente a cura dell'Ente di gestione del Parco, secondo le procedure previste dall' art. 15 della L.R. 40/92.

I Progetti di intervento Particolareggiati potranno essere attuati per stralci funzionali e potranno altresì essere attuati in tutto o in parte anche dai privati sulla base delle vigenti disposizioni di legge e tramite stipula di apposita convenzione.

In pendenza dell'approvazione dei P.I.P. nelle aree interessate non è ammesso alcun intervento in contrasto con le disposizioni generali e di zona di cui alle presenti norme.

I P.I.P., di cui all' art. 19, dovranno recepire e dettagliare operativamente, nel rispetto dei criteri e prescrizioni di carattere generale, le specifiche disposizioni di zona sulla base delle seguenti indicazioni:

- sistemazione delle aree e loro riqualificazione ambientale e paesaggistica, con rimozione o mitigazione dei fattori di degrado attualmente presenti;
- ripristino e potenziamento del manto vegetale con specie appartenenti alla flora spontanea dei luoghi e schermatura degli elementi di disturbo visivo;
- la scelta delle specie appartenenti alla flora spontanea dei luoghi (arboree, arbustive, erbacee), da utilizzare sia nella realizzazione di nuovi interventi, sia nel recupero ambientale deve avvenire tenendo conto dell'assetto fitosociologico ed ecologico e, quindi, sulla base di una conoscenza delle associazioni pioniere presenti su suoli grezzi, della loro successione fino a quella finale in equilibrio con la stazione, confrontando la vegetazione naturale presente su stazioni affini e tenendo conto delle esigenze ecologiche delle piante. Le specie vegetali saranno sempre autoctone;
- riorganizzazione degli impianti sciistici presenti situati in zona C, ivi compresi quelli per lo sci da fondo e quelli da dismettere e delle strutture di servizio indispensabili per il loro funzionamento, sistemazione delle aree da essi interessate mediante ricostituzione del cotico erboso e delle reti di scolo e drenaggio delle acque;

- corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti sciistici da razionalizzare mediante l'adozione di materiali naturali e tecniche tradizionalmente impiegate nella zona e attraverso la collocazione dei manufatti ai bordi delle radure in modo da renderli percettivamente meno evidenti;

La viabilità minore e le aree di servizio esistenti dovranno essere opportunamente sistemate evitando il più possibile interventi di impermeabilizzazione dei suoli.

Gli atti tecnici del P.I.P. sono: analisi e rilievo dello stato di fatto di strutture e impianti esistenti; analisi e rilievo geomorfologico e dell'assetto vegetazionale; elaborati in scala adeguata (1:5000 e 1:2000) dello stato di progetto relativo alla sistemazione delle aree per impianti e fabbricati; elaborati di dettaglio e modalità operative per la corretta esecuzione degli interventi previsti; relazione geotecnica e Studio di Impatto Ambientale; relazione illustrativa con analisi costi-benefici; schema di convenzione atto a coordinare tempi, modalità attuative ed eventuali oneri di urbanizzazione.

CAPO II° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 - Disposizioni generali

In attuazione delle finalità del P.T.P. vengono individuate delle disposizioni a carattere generale che si applicano all'interno del parco e del preparco, a meno di eventuali indicazioni più restrittive previste nel CAPO III° delle presenti norme.

ART. 9 - Conservazione, ripristino miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue risorse

9.1 - Sistema forestale

Il sistema forestale costituisce uno degli elementi maggiormente rappresentativi dell'ambiente e del paesaggio del Parco. Le modalità di salvaguardia e di utilizzazione del patrimonio forestale, sono definite dalle presenti norme.

Gli strumenti previsti dalla L.R. 30/81: piani di gestione forestale per le aree di proprietà pubblica o privata ed i piani di coltura e conservazione, vengono redatti sulla base degli indirizzi definiti dalle presenti norme.

Ai fini dell'approvazione dei Piani di gestione forestale e dei piani di coltura e conservazione, gli enti competenti devono acquisire il parere di conformità con il P.T.P. formulato dall'E.d. G. .

In attesa della realizzazione e approvazione dei Piani di gestione dei boschi di proprietà pubblica e privata di cui ai precedenti commi, tutti gli interventi a carico del bosco o delle infrastrutture per la gestione forestale, sono sottoposti al parere di conformità, rilasciato dall'E.d.G. del Parco; gli enti territoriali delegati in materia forestale sono tenuti a farne richiesta all'E.d.G., sia per gli aspetti programmatori, che pianificatori ed autorizzativi.

L'utilizzazione del bosco a scopi produttivi è consentita entro i limiti delle presenti norme ed esclusivamente nei terreni di proprietà pubblica sono ammessi interventi con finalità fitosanitarie e di miglioramento strutturale che possono dare luogo ad un prelievo legnoso da destinarsi alla vendita o all'utilizzo diretto.

In relazione alle principali tipologie forestali presenti nel territorio del Parco vengono individuati specifici indirizzi nei confronti degli strumenti di pianificazione citati al comma 3 e norme per la gestione del patrimonio forestale valide per i boschi di proprietà privata.

A. Boschi cedui:

Boschi cedui appartenenti alle tipologie, faggete, querceti misti submontani e boschi a prevalenza di castagno: si distinguono cedui più o meno regolarmente utilizzati e cedui invecchiati.

1. Per i primi è ammesso il mantenimento del governo a ceduo solo su pendenze inferiori al 60% e con l'utilizzo della viabilità forestale permanente già esistente. In situazioni con pendenza superiore al 60% sono favoriti interventi preparatori di avviamento all'alto fusto ed è possibile autorizzare la ceduzione solo in casi adeguatamente motivati.

2. Per i boschi "cedui invecchiati" definiti tali ai sensi dell'art. 59 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) è favorita la conversione in alto fusto. In fase di avviamento all'alto fusto devono essere salvaguardate e favorite tutte le specie secondarie e sporadiche, rilasciate le matricine di più turni e si deve perseguire una copertura colma del soprassuolo. Le autorizzazioni del bosco ceduo in quanto tale vengono rilasciate dall'Ente delegato in materia, previa acquisizione del parere di conformità rilasciato dall'Ente di gestione del Parco in seguito a puntuale istruttoria.

B. Boschi di protezione

Ai limiti della vegetazione arborea, nonché su stazioni rupestri od in forte acclività devono essere individuati "boschi di protezione", da sottrarre all'uso selvicolturale.

C. Fustaie transitorie di faggio

Sono ammessi esclusivamente interventi selvicolturali finalizzati all'obiettivo della conversione in atto.

D. Soprassuoli di origine artificiale

Devono essere distinte, attraverso indagini ad hoc, le fustaie di conifere in cui favorire, con tagli successivi a gruppi, la ripresa della flora spontanea e quelle da mantenere come tali perché preziose ai fini della diversità biologica o importanti per la funzione turistica. Ai fini di questa distinzione sono necessarie analisi del patrimonio faunistico o floristico dell'area.

Nei boschi di proprietà privata di origine artificiale sono comunque validi i piani di coltura e conservazione che a suo tempo fossero stati imposti al proprietario sulla base del R.D. 3267/23 e della L.R. 30/81, fino alla scadenza.

E. Castagneti da frutto più o meno regolari

Devono essere distinti i castagneti da frutti di interesse produttivo (accessibili, regolarmente coltivati o migliorabili, di interesse del coltivatore o del Parco per finalità turistiche) da quelli abbandonati (o in via di abbandono e che comunque non rivestono un interesse produttivo né per il proprietario né per il Parco). Per i primi si prevede il mantenimento della destinazione attuale e, dove necessario, il recupero anche con nuovi innesti di cultivars locali; i secondi da

destinare all'evoluzione spontanea prevedendo solo interventi di tipo fitosanitario, se opportuni.

Durante qualsiasi intervento, vanno salvaguardati tutti gli arbusti spontanei presenti ai sensi degli artt. 25 e 28 delle P.M.P.F. vigenti.

Le utilizzazioni forestali a fini produttivi, ove consentite dalle presenti norme, devono essere praticate con le seguenti modalità:

- potranno essere effettuati tagli del ceduo per superfici accorpate non superiori a 5000 m²;
- nessuna limitazione è posta al proprietario del bosco ceduo non invecchiato trattato a sterzo salvo quanto disposto dall' art. 58 delle P.M.P.F. vigenti;
- all'atto di utilizzazione del bosco ceduo devono essere rilasciate matricine in numero e qualità non inferiori a quanto indicato e suggerito dall' art. 55 delle P.M.P.F. vigenti;
- nei boschi governati ad alto fusto è ammesso esclusivamente il trattamento a tagli successivi ed a buche;
- l' apertura di nuove strade forestali permanenti non previste da strumenti di pianificazione approvati, è autorizzata dall' E.d.G. solo previa acquisizione di documentazione comprovante la necessità dell'opera. La viabilità forestale così autorizzata dovrà seguire di norma, tracciati già esistenti e rispondere alle caratteristiche definite dall' art. 10, punto 10, delle norme di P.T.P.R.;
- i percorsi temporanei di esbosco dovranno essere autorizzati dagli enti territoriali delegati in materia forestale contestualmente all'approvazione degli interventi. Eventuali danni causati al suolo o al soprassuolo durante le operazioni di esbosco dovranno essere riparati;
- l' Ente di gestione del Parco ha la facoltà di attivare ricerche per la redazione del Regolamento che, nel quadro generale delle presenti norme, può specificare con maggior dettaglio le P.M.P.F. vigenti.

Per il raggiungimento di obiettivi propri del Parco nei boschi di proprietà privata, l'E.d.G. può redigere specifici progetti di intervento nell'ambito del programma di sviluppo del Parco, prevedendo apposite misure di incentivazione e indennizzo.

9.2 - Le emergenze e tipicità del Parco: cenosi arboree, emergenze botaniche

All'interno del Parco e del Preparco costituiscono specie arboreo arbustive di rilevante interesse per emergenza e tipicità e pertanto meritevoli di particolare attenzione e tutela:

- l' abete bianco e rosso di probabile origine naturale;
- l' agrifoglio;
- la betulla;
- il bosso (a diffusione antropogena);
- i grandi esemplari di faggio;
- i grandi esemplari di castagno;
- i grandi esemplari di acero;
- gli esemplari arborei di qualsiasi specie che ad una altezza di m 1.30 presentino un diametro

maggiore o uguale a m 1.00.

In attesa di un censimento sistematico degli alberi di importanza scientifica e monumentale e della emanazione di specifici criteri di intervento e di tutela precisati nel Regolamento del Parco, ovvero dell'apposizione della tutela ai sensi della L.R. 11/88 art.39 è fatto divieto di abbattimento di queste specie arboree, salvo specifica autorizzazione dell'Ente di Gestione del Parco, su parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Le comunità vegetali cui viene riconosciuto il carattere di emergenze di interesse botanico sono riconducibili alle seguenti tipologie :

- comunità rupicole e di falde detritiche;
- comunità di valletta nivale;
- comunità di ruscellamento;
- comunità di prateria;
- arbusteti a mirtillo.

L'elenco delle specie appartenenti a ciascuna di dette comunità è riportato nell'appendice C delle presenti norme.

Relativamente alle specie di cui al comma precedente, è vietata qualsiasi azione diretta o indiretta che ne comprometta lo stato vegetativo e l'habitat.

9.3 - I Biotopi umidi

Di estrema rilevanza naturalistica sono alcuni biotopi umidi localizzati intorno a laghetti e torbiere, su forme glaciali come terrazzi morenici e pianori periodicamente allagati, in zone con abbondanti affioramenti sorgentizi come pure le zone umide di piccola estensione situate a bassa quota, spesso in zone coltivate o adibite a pascolo.

Si rinviene in queste aree una rara flora tipica delle stazioni umide orofile, mentre è rilevante la loro importanza ecologica particolarmente per il popolamento faunistico.

L'elenco delle località in cui sono stati rilevati i biotopi umidi, sia di acque lacustri, sia di acque correnti è riportato nell'appendice C delle presenti norme.

E' parimenti compreso nell'appendice C delle presenti norme un elenco delle specie vegetali più significative e rare rilevate nei biotopi umidi del Parco.

Con riferimento agli allegati di cui ai commi precedenti, in attesa di specifici criteri di tutela contenuti nel Regolamento del Parco, è vietata qualsiasi azione diretta o indiretta che alteri lo stato attuale della zona umida o comprometta lo stato vegetativo delle specie vegetali in essa presenti.

9.4 - Le risorse idriche

Ai fini della salvaguardia dell'ambiente naturale assume particolare rilevanza la tutela quali/quantitativa delle acque superficiali e profonde, sia come risorsa intrinseca, sia come risorsa fondamentale per la sopravvivenza della flora e della fauna del Parco.

Per la tutela di tutte le sorgenti utilizzate per il consumo umano o non utilizzate, stagionali o perenni e delle relative zone di ricarica, la normativa è rappresentata da quanto previsto dal D.P.R. n. 236/88.

I progetti di nuova captazione e derivazione, nonché invasi destinati a raccogliere acque, dovranno essere preceduti da uno studio di impatto ambientale. Tale studio dovrà esplicitamente indicare i prelievi massimi ammissibili, nonché evidenziare le possibili influenze sugli ecosistemi e sui biotopi presenti alle quote altimetriche interessate dagli interventi medesimi.

L'Ente di gestione del Parco dovrà essere chiamato da qualsiasi struttura competente in materia a collaborare alla definizione degli strumenti di programmazione dell'uso e tutela delle risorse idriche per le ricadute che possono comportare nel Parco.

La captazione delle acque sorgive fluenti e sotterranee viene disciplinata dall' art. 25 della L.R. 5/1/94 n. 36, ai sensi del quale l'E.d.G. è chiamato a realizzare un censimento delle sorgenti di interesse per la conservazione dell'ambiente naturale

Nei bacini idrografici che alimentano i biotopi umidi di cui all'appendice C, negli specchi d'acqua e nei laghi, nonché nelle aree incluse in zona A e A1 sono inoltre vietati:

- l'impiego di qualsiasi sostanza chimica e biologica, in qualunque percentuale di diluizione;
- ogni movimento di terra effettuato con mezzi meccanici, non finalizzato a ripristini della naturalità dei luoghi, preventivamente autorizzato dall'ente di gestione.

9.5 - Norme di tutela e gestione della fauna

In accordo con le finalità del Parco, il P.T.P. ha come obiettivo la conservazione e la tutela della fauna selvatica autoctona, ottenuta sia mediante azioni indirette di conservazione degli habitat, sia attraverso azioni dirette di tutela dei popolamenti animali.

In relazione agli obiettivi e alle azioni sopra enunciate sono promosse ricerche e studi per la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio faunistico, anche al fine di promuovere interventi tesi alla ricostituzione delle zoocenosi degradate.

Per quanto attiene alla gestione faunistica, l'Ente di gestione del Parco provvede ad esercitare la propria competenza, secondo gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nelle presenti norme.

Le azioni da intraprendere per gli adempimenti gestionali ordinari e straordinari, discendenti dalle disposizioni della L. 157/92 saranno concordate con l'Amministrazione Provinciale di Modena, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Per quanto disposto dalla L. 394/92 e dalle LL.RR. n. 11/88 e n. 40/92 e dalle L. n. 157/92 e L.R. n. 8/94, l'attività venatoria è vietata all'interno del Parco.

Nelle aree di Preparco l'attività venatoria viene esercitata con modalità che non risultino pregiudiziali per le zoocenosi del Parco e che siano compatibili con l'esercizio delle attività turistiche ed escursionistiche. Tale attività è pertanto sottoposta a specifica normativa da parte del Regolamento per quanto riguarda le forme, i mezzi e le modalità di caccia con particolare riferimento a:

- elenco delle specie faunistiche cacciabili;
- densità di caccia;
- periodi, giornate ed orari di caccia;
- carniere
- limitazioni alle tecniche per l'esercizio della caccia vagante;
- le condizioni di accesso dei cacciatori con priorità per i residenti nei Comuni del Parco e Preparco e per i proprietari conduttori di fondi;
- modalità di riscossione di eventuali entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.

Per la formazione del piano faunistico provinciale e la redazione dei programmi gestionali di intervento annuale l'E.d.G. contribuisce per il territorio di sua competenza con il supporto del C.T.S. e sulla base degli indirizzi contenuti nelle presenti norme.

Azioni di controllo delle popolazioni selvatiche potranno essere esercitate:

- per quanto attiene la fauna omeoterma, per le finalità e secondo le indicazioni e le modalità espresse dall' art. 19 della l. 157/92;
- sulle popolazioni sinantropiche di roditori, limitatamente alle aree urbanizzate e nelle pertinenze degli abitati rurali e con tecniche e mezzi selettivi;
- relativamente agli invertebrati laddove siano necessari interventi fitosanitari a difesa delle produzioni agricole e secondo il disposto dell' art. 24 delle presenti norme.

Per scopi scientifici e didattici, l'Ente di gestione del Parco può autorizzare la cattura e il prelievo di esemplari di fauna, purchè in numero strettamente necessario alla ricerca e a patto che questa attività non costituisca una minaccia per le popolazioni soggette a prelievo e che non comporti la compromissione del loro habitat di vita.

Non sono ammesse nel territorio del Parco e del Preparco le attività cinofile.

E' vietata l'introduzione di cani nelle zone A e A1, è permessa nelle zone B e C, solo se tenuti a guinzaglio, tranne che per attività di soccorso e di raccolta tartufi, ove consentita.

E' vietata l'uccisione e la cattura di animali, la raccolta e la distruzione dei loro nidi, l'appropriazione di animali rinvenuti morti o di parti di essi.

9.5.1 - Speciale regolamentazione dell'esercizio della pesca con finalità di tutela delle zoocenosi

Col presente articolo si definiscono, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. f) della L.R. 11/88 i criteri e le modalità per la speciale regolamentazione ai fini della tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Parco, quale modo di utilizzazione sociale del Parco stesso.

Nei corpi idrici presenti all'interno del territorio del Parco le attività di gestione dei popolamenti ittici sono finalizzate alla tutela degli ecosistemi acquatici.

All'interno del parco la pesca è vietata nella zona A, A1 e nella zona B, ad eccezione del lago Santo e dei corsi d'acqua: Rio Fontanacce, Rio Valdarno, Torrente Tagliole nel tratto a valle dell'abitato di Tagliole, Rio delle Pozze, Rio Acquicciola, Torrente Fellicarolo, Torrente Doccione, Fosso Serralta, Fosso di mezzo, Torrente Ospitale, Fosso della Mirandola, Fosso Acquagrossa.

In zona B non è permessa la pratica della pesca agonistica.

Nell'ambito del quadro normativo definito dal presente articolo, il Regolamento del Parco e appositi atti amministrativi emessi dall'Ente di gestione del Parco hanno il compito di precisare ulteriori norme regolamentari.

Per le aree in cui è consentito l'esercizio della pesca il Regolamento del Parco ha il compito di precisare:

- n.ro massimo di esemplari di cui è ammesso giornalmente il prelievo;
- modalità e tecniche di pesca ammesse.

Appositi atti amministrativi, emessi dall'Ente di gestione, basati sulla conoscenza aggiornata dello stato degli ecosistemi acquatici possono inoltre stabilire:

- ulteriori limitazioni alle zone di cui è consentito l'esercizio della pesca;
- indicazioni relative ai punti da "a" a "e" del comma 7 dell'art. 16 della L.R. 11/93 che regola l'esercizio della pesca;
- specie pescabili.

Al fine di evitare possibili danni all'intero ecosistema lacustre, il Regolamento del Parco o suoi stralci stabiliscono norme di esercizio del diritto di pesca da parte della Società per la valorizzazione dell'Abetone (S.V.A.) nel Lago Baccio.

9.6 - Le Paleoforme

Sono tutelati tutti gli aspetti del paesaggio di rilevanza geomorfologica come tracce del glacialismo: circhi, morene, rocce montonate ecc.... censiti e descritti nell'appendice D delle presenti norme e nelle carte di analisi n. 7 a, b, c, d "Carte delle paleoforme".

Sono pertanto vietate tutte le attività che direttamente o indirettamente ne alterino la forma, la funzione naturale e la percettibilità visiva.

9.7 - Crinali, punti panoramici con visivi

I crinali ed i punti panoramici devono essere salvaguardati, evitando quegli interventi che ne compromettano la percezione visiva. A questo scopo nella esecuzione di opere fuori terra, qualora consentite, occorre evitare di interessare linee di crinale, ricercando una collocazione dei manufatti ai bordi delle radure in modo da renderli percettivamente meno evidenti.

I crinali principali e le cime soggette a tutela sono identificate nella Tav. 8 del P.T.P. .

I P.R.G. dei Comuni dovranno integrare la identificazione del sistema dei crinali e segnalare eventuali altri punti panoramici, scenari d'insieme o particolari punti di vista da tutelare.

Per quanto non specificatamente enunciato nel presente articolo, valgono le disposizioni dell'art. 9 della norme del P.T.P.R. .

9.8 - Opere di difesa dal dissesto idrogeologico

Le opere di difesa e consolidamento devono essere di tipo diffuso interessando in modo estensivo tutte quelle situazioni antropizzate che determinano la vulnerabilità dei versanti: fitocenosi rade e degradate; pascoli sovraccaricati; ex coltivi e terreni marginali abbandonati; piste da sci non inerbite, con erosione laminare e fossi; strade a fondo naturale non dotate di opere scolanti, con incanalamento delle acque ed erosione delle scarpate.

Devono inoltre essere soggetti a manutenzione ordinaria i manufatti sistematori esistenti e in particolare quelli che, per età, materiali e tipologie costruttive, hanno ormai caratteristiche storico - didattiche, per prevenire il loro degrado e la perdita di funzionalità.

Gli interventi devono armonizzarsi con l'ambiente e per questo privilegiare l'uso di materiali naturali come legname e pietra.

I fenomeni di dissesto vanno contrastati con interventi estensivi, naturali, non impattanti quali sono quelli messi a disposizione dalle tecniche della bioingegneria forestale: fascinate e palificate viventi, trapianti di talee e cespugliamento, idrosemine, impietamento, graticciate viventi, vimate, cordonate, rivestimento con bastoni, soglie viventi, opere viventi di difesa contro la caduta di sassi e valanghe ecc.. Tali sistemazioni non devono costituire ostacolo al movimento della fauna ivi compresa quella ittica.

Sarà cura dell'Ente di gestione predisporre un censimento delle aree dissestate, individuando le priorità d'intervento.

Nuove opere di difesa dal dissesto idrogeologico di rilevante impatto e così pure la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere già esistenti dovrà essere giustificata dalla reale necessità di difendere strade, manufatti, abitazioni, o anche solo dall'importanza storico-testimoniale nei casi delle opere già esistenti.

ART. 10 - Sviluppo e qualificazione delle attività umane ed economiche

10.1 - Attività da promuovere per il raggiungimento degli obiettivi del Parco

Ai fini del raggiungimento delle finalità del Parco sono da promuovere e incentivare prioritariamente le seguenti attività:

A. - le attività di conoscenza, divulgazione e ripristino dell'ambiente naturale:

- conoscenza del patrimonio naturale con particolare riguardo alle specie della flora e della fauna rare e minacciate ed i loro habitat;
- conoscenza delle emergenze geologiche, geomorfologiche di rilevante interesse storico, scientifico, didattico, paesaggistico;
- indagine sui luoghi di sosta sui grandi percorsi della fauna selvatica;
- promozione di programmi di studio e di ricerca scientifica sul patrimonio naturale e culturale del territorio del Parco;
- ripristino di equilibri naturali compromessi.

B. - le attività agricole, selvicolturali e zootecniche non intensive, rispetto alle quali valgono i seguenti indirizzi:

- incentivazione dell'agricoltura integrata e biologica;
- valorizzazione dei prodotti agricoli locali anche attraverso la realizzazione di un marchio di qualità dei prodotti del Parco;
- la raccolta dei prodotti del sottobosco viene considerata attività importante per l'economia

locale e viene riorganizzata sulla base di uno specifico regolamento che dovrà individuare i criteri di raccolta più compatibili con l'ambiente, favorendo i raccoglitori locali rispetto a quelli esterni ed a quelli occasionali;

- la pastorizia è considerata un'attività da salvaguardare e qualificare, migliorando lo stato sanitario delle greggi, incentivando la produzione e vendita di formaggi locali, valutando i livelli di sopportabilità dei pascoli, introducendo criteri che accrescano la compatibilità ambientale di questa attività, introducendo accorgimenti e tecniche di miglioramento del cotico erboso;
- rispetto alle attività zootecniche non intensive, vanno incentivate le iniziative di tutela e qualificazione delle razze bovine locali, connesse alla produzione del parmigiano reggiano.

C. - Le attività connesse alla fruizione turistico ricreativa del parco (attrezzature ricettive, di ristoro, sportive, ricreative, commerciali, di artigianato artistico e di servizio) con le seguenti precisazioni e indirizzi:

- l'attuale struttura di servizi e attrezzature ricreative esistenti per le attività invernali ed estive assume un importante ruolo di introduzione e di complementarietà al parco. Diventa necessario offrire ai bordi del parco, sostanzialmente vicino ai centri turistici già esistenti funzioni culturali, ricreative e ludiche collegate al tema dell'ambiente in cui spendere parte del tempo di fruizione del parco, creando in questo modo dei punti di distribuzione dell'afflusso al Parco stesso;
- vanno incentivate le iniziative di qualificazione del sistema ricettivo esistente all'interno ed ai bordi del parco, in termini di maggiore qualità ambientale (anche rispetto all'inserimento nel paesaggio delle strutture e infrastrutture), di qualificazione dell'offerta e della cultura gastronomica e dell'offerta di prodotti dell'artigianato locale;
- devono essere promosse azioni di qualificazione della rete degli operatori dei pubblici esercizi e del commercio in rapporto alla conoscenza del parco ed alla informazione ambientale in modo da creare un sistema di accoglienza e guida al parco diffuso nella struttura ricettiva e commerciale;
- vanno incentivate le attività artigianali legate a lavorazioni artistiche di materiali locali (legno, pietra, tessuti ...), al recupero di tecniche costruttive tradizionali;
- vanno qualificate le attività di turismo ambientale ed escursionistico (a piedi, a cavallo, in bicicletta, su sci da fondo ...), in particolare predisponendo supporti conoscitivi utili ad accrescere il rispetto degli ecosistemi ed una più corretta fruizione;
- vanno incentivati gli interventi formativi rivolti alla gestione del bosco (secondo quanto indicato all'art. 11), alla difesa dal dissesto idrogeologico ed in genere alla corretta attuazione delle indicazioni di piano;
- vanno promosse attività di formazione ed educazione ambientale specificamente indirizzate al mondo della scuola.

10.2 - Attività non compatibili

Oltre a specifiche prescrizioni contenute negli articoli successivi relativi alle zonizzazioni, sono considerate non compatibili con le finalità del Parco e pertanto vietate in tutto il territorio del

Parco e del Preparco:

- l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
- le attività zooteniche di tipo intensivo;
- tutte le attività agricole o industriali, intensive, ritenute tali dal C.T.S.;
- le attività estrattive, a meno di progetti specifici legati al recupero di tecniche e tradizioni culturali, previo parere favorevole del C.T.S.;
- interventi a carico degli impianti sciistici, diversi dalla manutenzione ordinaria, se non compresi nei Progetti di intervento Particolareggiato di cui all'art. 20 delle presenti Norme;
- la pratica del campeggio libero;
- l'accensione di fuochi all'aperto, se non nelle aree di sosta appositamente attrezzate;
- l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori ad eccezione delle insegne e delle indicazioni relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni aventi finalità turistica locale, ai sensi delle disposizioni dell' art. 33 del P.T.P.R.;
- tutte le attività agonistiche ad elevato impatto ambientale, ritenute tali dal C.T.S. .

Sarà compito dell'ente di gestione realizzare un censimento delle attività incompatibili con le finalità del Parco già esistenti, prevedendo per queste il monitoraggio degli effetti e prescrivendo la mitigazione degli impatti.

ART. 11 - Interventi sul patrimonio edilizio e sui manufatti ed elementi testimoniali

L'Ente di Gestione del Parco dovrà promuovere il puntuale rilevamento e censimento di tutto il patrimonio edilizio esistente nel territorio del Parco, assegnando a ciascun edificio riconosciuto di valore tipologico- architettonico, una delle categorie d'intervento di tipo conservativo di cui all'art. 36 della L.R. N° 47/1978 e successive modificazioni.

Negli interventi sugli edifici classificati di valore storico, architettonico e tipologico di cui al precedente comma, si dovranno adottare, oltre ai criteri generali illustrati nei commi seguenti, anche le specifiche prescrizioni derivanti dalla categoria di appartenenza.

In attesa del censimento le prescrizioni del precedente comma sono da applicarsi negli interventi sugli edifici già segnalati, riportati nell'apposito elenco allegato alle presenti Norme (Appendice B).

Per gli abitati da consolidare o trasferire, si richiamano i disposti dell' art. 29 del P.T.P.R.

I principali criteri di intervento per la ricomposizione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dei fronti esterni e l'adeguamento delle caratteristiche distributive in funzione delle esigenze abitative e d'uso possono così riassumersi:

- strutture portanti verticali: qualora sia necessario intervenire con opere di sostituzione dovranno essere impiegati preferibilmente materiali originari. Il recupero delle murature esistenti con paramento a vista dovrà avvenire con la tecnica del "cuci scuci";
 - strutture portanti orizzontali: l'eventuale sostituzione di solai, qualora ne sia dimostrata l'impossibilità di consolidamento dovrà avvenire preferibilmente con l'impiego di materiali lignei, che sono comunque prescritti nel caso di strutture originariamente "a vista";
 - archi e volte: le strutture di questo tipo dovranno essere mantenute e consolidate. Qualora sia necessario un intervento radicale di rifacimento, dovranno essere adottate tecniche tradizionali per le strutture con orditura "a vista";
 - strutture di collegamento verticale: qualora concorrano a caratterizzare l'impianto tipologico dovranno essere conservate nella posizione e, di norma, nelle dimensioni originarie.
- I materiali di finitura e le sovrastrutture caratteristiche e testimoniali della tradizione artigianale (ringhiere, corrimani, ecc..) dovranno essere mantenuti o ripristinati;
- strutture e manti di copertura: gli interventi di consolidamento, ripristino o eventuale sostituzione delle strutture e manti di copertura dovranno avvenire nel rispetto delle caratteristiche geometriche e di finitura di quelle originarie con impiego, per i manti, dei materiali tradizionalmente impiegati in loco;
 - cornicioni ed elementi di coronamento: dovranno conservare le caratteristiche geometriche e strutturali originarie; canali di gronda e pluviali dovranno essere a sezione rotonda e preferibilmente in rame o lamiera verniciata;

- aperture: devono mantenere le caratteristiche geometriche preesistenti. Possono essere ammesse nuove aperture nel rispetto delle regole compositive dei singoli fronti, nei rapporti dimensionali tradizionali ed in armonia con le aperture esistenti, nonché impiegando materiali analoghi;

- paramenti, intonaci e finiture esterne: dovranno essere impiegate tecniche e materiali della tradizione locale, quali l'intonaco a calce e le tinteggiature a terre naturali. Non è consentito portare "a vista" paramenti originariamente intonacati o viceversa.

E' prescritto il mantenimento degli infissi in legno esistenti ovvero la loro sostituzione con elementi analoghi nel caso non si possa procedere al recupero di quelli originari.

Tutte le colorazioni esterne dovranno essere ripristinate sulla base delle tracce originarie reperibili sull'edificio e comunque dovranno riferirsi al repertorio locale tradizionale.

Inferriate, ringhiere, cancelli ed altri elementi in ferro dovranno essere conservati e ripristinati e così pure tutti gli elementi lapidei quali cornici, trabeazioni, cordoli, marcapiani, ecc...

Relativamente all'impianto tipologico interno dovranno essere conservati, di norma, gli elementi e le strutture di caratterizzazione principale, consentendosi tutte le altre operazioni di trasformazione finalizzate all'adeguamento funzionale e igienico d'uso.

Negli interventi di ampliamento e sopraelevazione consentiti ai sensi delle presenti Norme, dovranno essere adottati i criteri specificati ai precedenti commi, per il corretto coordinamento delle parti nuove alle preesistenti.

Tutti gli elementi e manufatti testimonianti la presenza e l'attività storica dell'uomo quali edicole, pilastri e maestà, fontane, muri di sostegno, recinzioni caratteristiche, ponti, passerelle, briglie, elementi decorativi, lapidi, iscrizioni, ecc..., in quanto concorrenti a caratterizzare l'ambiente ed il paesaggio, dovranno essere mantenuti e ripristinati con interventi ispirati ai criteri del restauro conservativo e adottando, per quanto compatibili, le indicazioni di cui ai punti precedenti.

Sono pure da considerarsi di pregio paesaggistico ambientale e come tali meritevoli di conservazione e tutela eventuali elementi testimoniali di particolari e caratteristiche tecniche culturali locali tradizionali.

Per tutti gli elementi e manufatti richiamati al presente articolo, l'Ente di gestione dovrà procedere a specifici rilevamenti e censimenti, preordinando anche periodici programmi di interventi manutentivi e di recupero.

Al fine di assicurare la preparazione professionale di personale qualificato e specializzato nelle operazioni del restauro, l'Ente di gestione del Parco promuoverà la formazione di laboratori per il recupero e l'insegnamento delle forme di artigianato relativo alle tecniche e tipologie

costruttive tradizionali locali.

Sono tutelati i percorsi storici rispetto ai quali l'Ente di Gestione del Parco si impegna a realizzare un apposito censimento.

ART.12 - Interventi di nuova edificazione all'interno del Parco e del Preparco

In tutti gli interventi di nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti e le sopraelevazioni, ove consentiti, in attesa della formazione da parte dell'Ente di gestione del Parco di repertori tipologici o di specifici criteri e norme, dovranno essere impiegati preferibilmente materiali e tecnologie rispondenti alle caratteristiche tradizionali locali, con particolare riferimento all'uso di materiali naturali reperibili in loco.

Dovranno altresì essere curati gli aspetti di inserimento paesaggistico-ambientale, con particolare riferimento alla definizione volumetrica, all'ubicazione, agli elementi del verde di arredo e schermatura.

I progetti dovranno essere corredati da elaborati grafici e fotografici estesi ad un intorno tale da consentire la valutazione preventiva del grado di inserimento nel paesaggio.

ART.13 - Indicazioni per interventi particolari al di fuori dell'area del Parco

Il P.T.P. dà delle indicazioni sulle principali attrezzature logistiche di supporto al Parco anche se territorialmente collocate al di fuori del Parco stesso. Per la loro realizzazione si dovranno utilizzare esclusivamente edifici e locali esistenti, intervenendo sugli stessi con i criteri dettagliatamente descritti e specificati ai precedenti artt. 11 e 12.

ART.14 - Infrastrutture.

Entro l'area del Parco e del Preparco, la realizzazione di infrastrutture comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione e/o di programmazione nazionali, regionali od infraregionali, in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano:

- a - linee di comunicazione viarie e ferroviarie;
- b - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c - impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o infraregionali non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero al servizio di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

In ogni caso gli interventi devono essere progettati e realizzati con caratteristiche, dimensioni e densità tali da limitare al massimo l'impatto ambientale e paesaggistico.

Gli interventi devono essere accompagnati da una relazione di compatibilità ambientale che deve mettere in evidenza i caratteri del contesto ambientale e paesaggistico e le modificazioni conseguenti alla realizzazione dell'opera.

Tali opere non devono comunque insistere nelle zone A, A1 e B, fatti salvi, limitatamente alle zone B, gli interventi di cui al comma 1 lettere c, d ad esclusione degli impianti puntuali di smaltimento dei rifiuti.

CAPO III° - ZONIZZAZIONE

ART.15 - Zone territoriali omogenee

Il territorio del Parco, così come indicato nella apposita cartografia di progetto in scala 1:25000, è suddiviso, in relazione agli usi funzionali e produttivi previsti, nonché alle indicazioni della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, nelle seguenti zone territoriali omogenee:

- zone "A" : di protezione integrale;
- zone "A1": di protezione speciale;
- zone "B" : di protezione generale;
- zone "C" : di protezione ambientale;
- zone di Preparco.

ART.16 - Zone "A" di protezione integrale

Sono costituite da ambiti territoriali in cui l'ambiente naturale presenta particolari caratteri di pregio e/o rarità ed è pertanto meritevole di tutela integrale.

In tali zone è consentita esclusivamente l'osservazione a scopi scientifici e didattici, previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco.

ART. 17 - Zone "A1" di protezione speciale

Le zone A1 di protezione speciale sono costituite da ambiti territoriali di particolare pregio naturalistico e paesaggistico meritevole di tutela.

In tali zone sono consentiti:

- l'osservazione a scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco;
- l'accesso e il transito pedonale dei visitatori e degli escursionisti esclusivamente sui percorsi segnalati;
- eventuali interventi, con il minimo grado di modificazione dei luoghi, finalizzati a garantire la sicurezza dei visitatori dai soli pericoli derivanti da incendio e caduta di massi, da realizzarsi solo se autorizzati dal C.T.S.

ART.18 - Zone "B", di protezione generale

Le zone "B" ricomprendono ambiti territoriali di pregio naturalistico e paesaggistico; la fruizione turistica regolamentata e la pratica delle attività agro-silvo-pastorali non intensive sono consentite purchè non compromettano l'attuale equilibrio.

Il Regolamento ha il compito di specificare i parametri che definiscono non intensive le attività agro-silvo-pastorali sulla base delle caratteristiche naturali del Parco.

E' vietato l'esercizio del pascolo nella zona B del versante Nord di M.te Cimone.

Sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, zootecniche non intensive, le attività di ricerca e sperimentazione volte al risparmio energetico e/o alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto di quanto indicato all' art. 10.1 delle norme e le attività agrituristiche ed escursionistiche.

Non è ammessa la creazione di nuovi circuiti per la pratica dello sci da fondo; relativamente ai tracciati esistenti sono ammissibili integrazioni finalizzate al completamento di percorsi ad anello. Ogni altra modificazione è sottoposta al parere dell'E.d.G., sentito il C.T.S.

Sono vietate le nuove costruzioni e l'ampliamento di quelle esistenti; è altresì vietato eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Eventuali opere connesse al corretto svolgimento delle attività consentite sono subordinate a specifica autorizzazione dell'E.d.G. sentito il parere del C.T.S.

ART. 19 - Zone "C" di protezione ambientale

Trattasi di ambiti territoriali mediamente antropizzati: aree destinate ad attività agro-silvo-pastorali, piccoli nuclei abitati, aree boscate, o più intensamente compromessi, impianti e piste per lo sci da discesa, in cui è necessario regolamentare le attività escursionistiche e ricreative ed inoltre promuovere attività di riqualificazione ambientale.

Nelle zone C sono consentite attività agricole, forestali, zootecniche non intensive e le altre attività compatibili enunciate dall' art.10.1 e dalle disposizioni generali.

Sono ammessi esclusivamente interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con eventuali ampliamenti finalizzati ad adeguamenti igienico-funzionali, una tantum, nella misura massima del 20% della superficie utile esistente e comunque non superiore a 50 mq, previo parere rilasciato dall'E.d.G. Sono altresì consentiti interventi di restauro ambientale, nonché di riqualificazione delle aree di sosta.

La realizzazione di nuove strade poderali e strade di servizio alle attività già esistenti, nonché l'installazione di impianti tecnologici a rete deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente di

gestione del Parco e deve uniformarsi alle prescrizioni di carattere generale già richiamate più volte.

Negli interventi di sistemazione e riqualificazione delle zone interessate da attrezzature per la pratica dello sci occorre fare riferimento ai seguenti criteri:

- 1 - sono ammessi esclusivamente interventi di razionalizzazione degli impianti esistenti al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente naturale e la sostituzione di quelli che necessitano di ammodernamento tecnologico, previo abbattimento degli impianti già esistenti. Non è consentita la costruzione di impianti sciistici ex novo.
- 2 - Occorre ridurre al minimo gli sbancamenti ed in genere i movimenti di terra e le variazioni allo scorrimento superficiale delle acque.
- 3 - Nelle aree di protezione delle sorgenti, gli interventi consentiti dovranno essere regolamentati secondo il disposto dell'art.9.4 delle presenti norme. In prossimità di sorgenti anche non captate sono comunque vietati interventi e devono essere previste, ove necessario, opere di protezione aggiuntive.
- 4 - Sui depositi glaciali occorre evitare interventi che favoriscano lo scorrimento delle acque.
- 5 - I pendii risagomati non devono eccedere in acclività e devono essere conformati e stabilizzati secondo le tecniche della bioingegneria attraverso le quali si può ottenere un buon effetto funzionale antierosivo, la ricostituzione del manto vegetale, la riqualificazione naturalistico paesaggistica con buon livello di inserimento e di funzionalità ecologica.
- 6 - La scelta delle specie appartenenti alla flora spontanea dei luoghi (arboree, arbustive, erbacee), da utilizzare sia nella realizzazione di nuovi interventi, sia nel recupero ambientale deve avvenire tenendo conto dell'assetto fitosociologico ed ecologico e, quindi, sulla base di una conoscenza delle associazioni pioniere presenti su suoli grezzi, della loro successione fino a quella finale in equilibrio con la stazione, confrontando la vegetazione naturale presente su stazioni affini e tenendo conto delle esigenze ecologiche delle piante. Le specie vegetali saranno sempre autoctone.
- 7 - Nella effettuazione dei lavori bisogna evitare ricarichi di terra al piede delle piante ed evitare di danneggiarle col movimento dei mezzi meccanici. Il passaggio di mezzi meccanici sui vaccinieti d'alta quota è da evitare.
- 8 - Ai fini di un miglior inserimento delle opere nel paesaggio occorre evitare di interessare linee di crinale, ricercando una collocazione dei manufatti ai bordi delle radure in modo da renderli percettivamente meno evidenti.
- 9 - Nella sistemazione delle piste, si farà riferimento alle tecniche della bioingegneria con largo uso di materiali vegetali e di piante pioniere. Si prevederanno o si sistemeranno reti di scolo e drenaggio delle acque.
- 10 - In caso di dismissione di piste o di impianti deve essere prevista la contestuale risistemazione delle aree interessate nel rispetto dei criteri generali e particolari qui indicati. Particolare attenzione dovrà essere prestata nella fase di smontaggio, demolizione e allontanamento dei manufatti per evitare danneggiamenti alla vegetazione ed al suolo.
- 11 - Negli interventi connessi al potenziamento dell' innevamento artificiale ed al mantenimento del manto nevoso, oltre al rispetto di tutti i criteri suindicati, dovranno essere attentamente

verificate le interferenze con il sistema di alimentazione delle sorgenti e con gli ecosistemi acquatici.

E' comunque vietato l'uso di sostanze chimiche o biologiche nelle aree di protezione delle sorgenti.

Gli interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi devono far parte di P.I.P. e possono essere realizzati soltanto dopo formale approvazione di questi. I requisiti tecnici dei P.I.P. sono enunciati dall' art. 7 delle presenti norme.

Non è consentito l'uso degli invasi naturali per l'innevamento artificiale.

Gli ambiti territoriali soggetti a P.I.P. sono stati identificati nelle tavole 9a, b, c, d, e, f, g, h, i ed l.

Le zone C sono suddivise nelle seguenti sottozone:

a) Zona C1 - Il Cupolino

Comprende la piana della Calanchetta nel territorio comunale di Fanano in prossimità del Lago Scaffaiolo e rappresenta l'estremo cuneo Sud-Est del Parco, fra i confini con le Province di Bologna e Pistoia.

E' interessata marginalmente da alcune infrastrutture connesse ad impianti sciistici.

Per la vicinanza al Lago e per la presenza delle attrezzature suddette, necessita di un intervento di riordino e riqualificazione ambientale, da definirsi mediante un Progetto di intervento particolareggiato redatto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/88, che dovrà essere raccordato con le previsioni del contiguo Parco Regionale del Corno alle Scale, nel momento in cui queste risulteranno definite.

b) Zona C2 - Cimone

Comprende la parte del crinale Balzone-Cimone-Cimoncino estendendosi sul versante fiumalbino del Cimone.

Si tratta di una zona ad alto valore ambientale- paesaggistico, in parte interessata da impianti di risalita e relative infrastrutture e servizi.

Gli interventi ammessi nella zona dovranno essere preordinati e definiti mediante un Progetto di intervento particolareggiato redatto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/88.

In caso di dismissione di impianti di risalita, piste, attrezzature comunque connesse alla pratica dello sci è richiesto il ripristino naturale dei siti.

c) Zona C3 - Balzo delle Rose

Comprende un'area di valore paesaggistico marginalmente interessata dagli effetti indotti dal comprensorio sciistico della Val di Luce. Anche in questo caso qualsiasi intervento, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7, è subordinato alla redazione di un Progetto di intervento particolareggiato redatto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/88.

d) Zona C4 - Monte Albano, Poggio Scorzatello

Zona interessata da impianti di risalita e relative infrastrutture. Vale quanto detto per le zone C2 e C3.

e) Zona C5- Radici

Area interessata da alcune strutture alberghiere e da infrastrutture e servizi connessi ai vicini impianti per lo sci. Anche in questo caso ogni intervento ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7, è subordinato alla approvazione di un Progetto di intervento particolareggiato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/88.

ART. 20 - Zona di Preparco

I P.R.G. si dovranno adeguare alle disposizioni generali delle presenti norme nonchè al disposto dell'art. 19 del P.T.P.R. mediante apposita variante di adeguamento.

In attesa di adeguamento, i P.R.G. vigenti possono essere attuati purchè non siano in contrasto con le disposizioni generali delle presenti norme.

E' ammesso l'uso della pista da "trial" già esistente, nei pressi dell'abitato di Fanano, per le attività sportive non agonistiche, non è ammessa la pratica di questo sport in altri siti compresi nel territorio del parco.

Per quanto non espressamente richiamato restano valide le specifiche zonizzazioni e prescrizioni del Piano Paesistico Regionale che dovranno essere recepite dai PRG.

CAPO IV°- INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E LA SOSTA ED ELEMENTI DI FRUIZIONE DEL PARCO

ART.21 - Sistema portante per l'accesso al Parco e per la fruizione a fini ricreativi, culturali, didattici

La riduzione del numero di mezzi motorizzati all'interno del territorio del Parco e' considerato un obiettivo da perseguire ai fini della tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale.

A questo scopo il Parco articola l'offerta di infrastrutture e di attrezzature di supporto in modo da favorire modi alternativi di fruizione del Parco e di evitare l'accesso con mezzi motorizzati nelle aree ritenute più fragili dal punto di vista ambientale.

Il P.T.P. individua con la Tavola di progetto n. 5 il sistema delle strutture e infrastrutture per l'accesso e la corretta fruizione del territorio.

Le strutture e le infrastrutture illustrate nella Tavola di progetto n. 5 sono tutte già esistenti.

21.1 Sistema di accesso al Parco

La Tavola di progetto n. 5 suddivide il sistema di accesso al Parco nelle seguenti categorie:

- viabilità principale percorribile senza limitazioni;
- impianto di risalita che consente l'accesso al parco;
- viabilità primaria percorribile senza limitazioni;
- viabilità primaria ad accesso regolamentato;
- viabilità primaria chiusa al traffico motorizzato;
- viabilità secondaria percorribile senza limitazioni;
- viabilità secondaria ad accesso regolamentato;
- viabilità secondaria chiusa al traffico motorizzato;
- altra viabilità carrabile percorribile senza limitazioni.

La viabilità chiusa al traffico motorizzato è provvista di sbarra ad entrambe le estremità e può essere utilizzata esclusivamente dai mezzi di servizio del Parco o da altri mezzi autorizzati dall'E.d.G. L'E.d.G. può prevedere anche un servizio di navetta per il trasporto di gruppi di visitatori.

La viabilità ad accesso regolamentato è quella per cui l'ente di gestione, attraverso il Regolamento del Parco, stabilisce il numero massimo di auto ammesse, nei giorni di maggiore

afflusso, sulla base delle strutture ricettive presenti.

Il ripristino di percorsi storicamente esistenti ma da tempo in disuso, come pure l'uso turistico di strade attualmente esclusivamente forestali o l'apertura di nuovi sentieri al di fuori delle zone di preparco e delle zone C, è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente di Gestione del Parco che all'uopo si avvale del Comitato Tecnico Scientifico.

L'uso dei mezzi motorizzati nelle strade poderali ed interpoderali e nella viabilità permanente forestale, è consentito salvo diverse specifiche disposizioni delle presenti norme solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza veterinaria.

Il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di apposita segnaletica.

In determinati periodi dell'anno o in presenza di particolari circostanze e situazioni, l'Ente di gestione del Parco potrà emanare disposizioni relative alla limitazione, regolamentazione o chiusura al traffico veicolare privato di tratti della viabilità primaria e secondaria che secondo la Tavola di progetto n. 5 è percorribile senza limitazioni, istituendo eventuali servizi alternativi o sostitutivi di trasporto collettivo o di altre forme di accesso con mezzi non privati.

L'E.d.G. potrà predisporre progetti di qualificazione della viabilità esistente consistenti nella sistemazione delle scarpate e in modesti interventi di manutenzione ordinaria a carico della viabilità regolamentata dal Parco; nell'ambito di tali progetti potranno essere previste piccole aree attrezzate (max n. 2 tavoli) con spazio di sosta (max n. 4 posti auto). Parcheggi ed aree attrezzate di maggiori dimensioni devono invece rispettare la localizzazione prevista nella tav. 5 e le caratteristiche dimensionali indicate all'Appendice E delle Norme. In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- devono essere limitati al massimo i movimenti di terra e le eventuali scarpate, di modesta entità, dovranno essere rinaturalizzate contestualmente alla realizzazione delle opere;
- non sono ammessi interventi di impermeabilizzazione del suolo.

Le modificazioni del manto stradale ammesse sono quelle basate sull'utilizzo di tecniche e materiali non impermeabilizzanti.

La rete dei sentieri esistenti nel territorio del Parco è illustrata dalla Carta escursionistica in scala 1:50.000, redatta dalla Regione Emilia Romagna e dal CAI ed integrata dalla Provincia di

Modena, parte costitutiva del P.T.P. .

Non è consentita l'apertura di nuovi sentieri se non l'eventuale ripristino di percorsi storicamente esistenti da attuarsi mediante progetti a cura dell'E.d.G. con la collaborazione del C.T.S. che ne definisce la modalità di recupero. L'E.d.G. per mezzo del Regolamento del Parco classifica la sentieristica esistente in:

- sentieri esclusivamente pedonali;
- sentieri pedonali utilizzabili come pista per la pratica dello sci da fondo;
- sentieri riservati alla percorrenza a cavallo e/o in bicicletta.

L'attraversamento del territorio del Parco a cavallo, in bicicletta o con gli sci è consentito esclusivamente sui sentieri abilitati a questo uso dal Regolamento del Parco.

Il Regolamento del Parco deve prevedere una rotazione nell'uso dei sentieri affinché quelli percorsi a cavallo e/o in bicicletta, che dopo un certo periodo di utilizzo abbiano subito danni, possano essere riparati. Tale rotazione può essere decretata anche mediante atti amministrativi.

In attesa dell'approvazione del Regolamento del Parco l' Ente di Gestione può emettere provvedimenti amministrativi per la classificazione dei sentieri esistenti.

Su tutti i sentieri presenti nel territorio del Parco non è consentito il transito con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di servizio del Parco e solo per specifiche esigenze di manutenzione o di emergenza.

Nelle zone B, durante il periodo invernale, da dicembre a maggio compresi, è ammessa la percorrenza con gli sci o con l'uso di tecniche alpinistiche delle aree innevate, anche al di fuori dei sentieri, ai fini delle esercitazioni del Soccorso Alpino o dell'allenamento sportivo.

La sezione massima di calpestio prevista per i sentieri del Parco è di 1,2 m.

L'individuazione dei siti dovrà privilegiare quelle parti di territorio che, per facilità di accesso attraverso la viabilità e la sentieristica esistente, la relativa distanza dai centri abitati, la presenza di rustici riutilizzabili, si prestano a sopportare flussi turistici di una certa consistenza.

L'uso di motoslitte e di mezzi motorizzati al transito su neve e' vietato all'interno dei boschi; e' consentito per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed equivalenti abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria, nonché per la battitura delle piste da sci delle aree di pertinenza degli impianti di risalita; gare e/o manifestazioni di motoslitte o di mezzi a

motore similari, sono consentite solamente nelle aree di pertinenza degli impianti di risalita sui tracciati degli impianti stessi e delle piste per la pratica dello sci, ad eccezione delle piste per lo sci di fondo che attraversino aree boscate.

Nei principali centri abitati dovrà essere curata l'informazione del Parco.

21.2 Sistema dei servizi per la fruizione del Parco

La Tavola di progetto n. 5 individua e localizza le seguenti tipologie di strutture di servizio per la fruizione del Parco:

- Centri Parco, con funzione informativa e di educazione ambientale;
- Punti visita con funzione informativa sulle opportunità e le iniziative del Parco, da realizzarsi all'interno di strutture già esistenti pubbliche e/o private;
- Aree attrezzate di terminale con funzione di sosta e di informazione sulle opportunità del Parco, composte da un piccolo parcheggio, attrezzate con tavoli, panche, pannelli informativi, eventuale punto d'acqua e punto di raccolta rifiuti. Sono dislocate in corrispondenza dei punti di chiusura o regolamentazione del traffico privato;
- Sede Amministrativa;
- Centro di ospitalità per la gioventù;
- Centro studi sui beni culturali del Parco;
- Bivacchi, strutture pubbliche, poste in vicinanza dei principali tracciati escursionistici con funzione di posto tappa aperto;
- Rifugi di tipo R1: strutture pubbliche chiuse che possono essere fruite da gruppi escursionistici che ne fanno richiesta o gestite dal Parco per la realizzazione di iniziative educative, una quota della struttura può anche essere affidata in gestione a privati per la fornitura di un piccolo servizio di ristoro e servizi di pubblica utilità: soccorso, informazioni sulle opportunità offerte dal Parco, ecc.;
- Rifugi tipo R2: strutture ricettive che offrono servizio di ristoro ed eventualmente di pensione, ma anche servizi di pubblica utilità, attraverso eventuale convenzione con l'E.d.G. ;
- Strutture ricettive che offrono servizio di ristoro ed eventualmente di pensione, ma anche servizi di pubblica utilità, attraverso eventuale convenzione con l'E.d.G.;
- Campeggi.

La realizzazione di ulteriori aree di "campeggio natura" in zona C o Preparco è subordinata al parere dell'E.d.G., sentito il C.T.S.; per "campeggi natura" si intendono quelli le cui strutture di servizio sono ridotte al minimo indispensabile e generalmente collocate all'interno di edifici esistenti.

Le strutture precarie situate nei pressi del Lago di Pratignano sono considerate da demolire.

Con l'obiettivo di approfondire la conoscenza di particolari aspetti del Parco e nel contempo di

articolare sul territorio i fattori di attrazione è possibile caratterizzare i punti per temi (flora fauna, glacialismo, artigianato tipico, gastronomia, ecc. ...).

La sistemazione degli spazi e delle strutture di cui ai commi precedenti non dovrà comunque comportare opere di sbancamento, disboscamento o di modifica degli attuali assetti morfologici e clivometrici dei luoghi, la localizzazione esatta di dette strutture dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

- assenza di vegetazione rara e/o protetta;
- assenza di rischio di incendio;
- presenza di un punto acqua;
- facilità di smaltimento dei rifiuti.

ART.22 - Segnaletica

La segnaletica da utilizzare all'interno del Parco deve essere oggetto di specifico progetto tenendo conto del Manuale di immagine coordinata realizzato dal Servizio Parchi e Riserve Naturali della Regione Emilia Romagna.

In particolare tutte le informazioni relative al Parco dovranno essere identificate da un apposito specifico "logo".

Il progetto definirà le diverse tipologie di segnaletica a seconda delle funzioni ad essa assegnate.

In linea di massima si individuano le seguenti funzioni:

- 1 - segnaletica della viabilità di accesso al Parco, da realizzare secondo le norme regolamentari;
- 2- segnaletica ai punti attrezzati (Porte del Parco, Centri Parco, Punti visita ...) che dovrebbe dare informazioni generali sulle caratteristiche dell'area, sugli elementi di interesse, sui percorsi a tema, sulle attrezzature ma anche norme generali di comportamento;
- 3 - segnaletica puntuale atta ad evidenziare zone od elementi di interesse (storico, botanico, faunistico, paesaggistico) o specifiche norme di comportamento e si configura come un sistema informativo diffuso che accompagna il visitatore e che richiede messaggi concisi e facilmente comprensibili. All'interno dell'area del Parco è vietata l'installazione di cartellonistica pubblicitaria di qualsiasi genere, che potrà essere installata invece nelle zone di Preparco, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione del Parco e di eventuali Enti e Autorità interessate.

La segnaletica ordinaria stradale, in applicazione delle norme vigenti, dovrà essere posizionata in accordo con l'Ente di Gestione del Parco.

CAPO V° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 23 - Uso di sostanze chimiche

Nelle more di approvazione del Regolamento del Parco che, ai sensi del precedente art. 4 delle presenti Norme, dovrà contenere specifiche disposizioni in materia, l'impiego di sostanze chimiche a scopi agricoli e per il mantenimento del manto nevoso è consentito solo nelle aree ricadenti in zona C e Preparco.

L'Ente di gestione del Parco, su proposta del comitato tecnico-scientifico e sempre nelle more di approvazione del Regolamento, potrà limitare o vietare l'uso di specifici prodotti.

ART. 24 - Tutela dagli incendi

Ai fini della tutela dagli incendi boschivi, l'E.d.G. dovrà predisporre un elaborato corredato di cartografia realizzata in scala adeguata contenente:

- le zone di maggiore rischio;
- la rete dei percorsi utilizzabili;
- la localizzazione di riserve idriche;
- la dislocazione di eventuali attrezzature per lo spegnimento dei focolai di incendio;
- le azioni per l'educazione ambientale e la prevenzione;
- le risorse umane disponibili.

ART. 25 - Ricerche scientifiche interessanti il Parco

E' compito dell'Ente di gestione censire e raccogliere le ricerche relative al patrimonio naturale e culturale del Parco, già realizzate o in corso di realizzazione. Nuovi programmi di ricerca di iniziativa dell'Ente di gestione del Parco o di altri soggetti pubblici o privati da realizzarsi sul territorio del Parco sono sottoposti al parere del C.T.S. .

ART. 26 - Indennizzi

Qualora per effetto di modificazioni delle destinazioni d'uso e degli assetti culturali in atto previsti dal Piano territoriale del parco, si determinino riduzioni di reddito, l'Ente di gestione del Parco provvederà agli indennizzi secondo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. n° 11/1988.

La Provincia, sentito l'Ente di gestione del parco, provvede pure all'indennizzo dei danni

provocati dalla fauna selvatica nei territori compresi nel parco, ai sensi della normativa regionale vigente.

Sarà compito del Regolamento precisare le entità e le modalità di indennizzo per categoria di danno.

ART. 27 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni della L.R. 11/88, dal Piano territoriale del parco e relativi strumenti di attuazione, è esercitata dall'Ente di Gestione ai sensi dell'art. 31 della citata L.R. 11/88.

ART. 28 - Sanzioni

A chiunque violi le prescrizioni del Piano territoriale del Parco e relativi strumenti di attuazione, si applicano le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. 11/88.

Il Regolamento del Parco ha il compito di articolare e specificare le sanzioni previste dalla legge.

ART. 29 - Attività venatoria nelle zone di Preparco

Ai sensi dell' art. 21 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, l'ente di gestione propone alla Provincia perchè lo approvi un apposito regolamento che stabilisce i particolari limiti all'esercizio dell'attività venatoria.

In attesa della redazione del Regolamento del Parco, previsto dall'art. 20 della L.R. 11/88 modificato dall'art. 16 della L.R. 40/92, l'ente di gestione può elaborare uno specifico regolamento provvisorio per l'attività venatoria nelle zone di Preparco.

APPENDICE "A"

RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Come specificato all'art.11.1, lett.B delle presenti norme la raccolta dei prodotti del sottobosco e' considerata attivita' importante per l'economia del Parco.

Essa si organizza sulla base delle disposizioni che saranno emanate dall' ente di gestione nell'ambito del Regolamento del Parco, tenuto conto della normativa esistente in materia, avendo riguardo ai criteri di raccolta più compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione delle biocenosi oggetto della raccolta stessa e alla loro riproducibilità ed all'obiettivo di privilegiare i raccoglitori residenti nei Comuni del Parco rispetto ai non residenti.

Dal momento che, ai sensi del Codice, civile i frutti naturali appartengono al proprietario del fondo, in caso di terreni di proprietà privata la possibilità di raccolta è subordinata anche al consenso del proprietario.

I raccoglitori possono essere distinti in raccoglitori professionisti, per i quali richiedere l'iscrizione in apposito albo da tenersi a cura dell'Ente di Gestione del Parco, ed in raccoglitori occasionali. L'Ente di gestione definirà i modi di istituzione, tenuta, revisione dell'albo stesso.

Nel quadro di riferimento del Regolamento del Parco che definisce modalità e quantitativi consentiti per la raccolta, l'E.d.G. stabilisce, con atti amministrativi, i periodi e le zone relativi alla raccolta, sia per i raccoglitori residenti che per quelli non residenti.

L'ente di gestione stabilisce, secondo le modalità di cui al precedente comma, l'opportunità, per le aree risultate più fragili, di periodi di riposo biologico o riequilibrio ecologico annuali o pluriennali.

La raccolta non è consentita nelle zone A e A1.

I quantitativi di raccolta consentiti all'interno del Parco non possono superare quelli stabili per le aree esterne al Parco.

In accordo con la legge regionale di settore, l'E.d.G. rilascia a ciascun raccoglitore un tesserino autorizzativo alla raccolta.

Gli eventuali proventi introitati dalla vendita dei tesserini autorizzativi sono utilizzati per finanziare attività informative rivolte ai raccoglitori sui metodi di raccolta meno dannosi, per la ricerca e il monitoraggio delle zone di produzione e riposo biologico e per la vigilanza.

APPENDICE "B"

PRIMO ELENCO DEGLI EDIFICI E MANUFATTI DA ASSOGGETTARE AD INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

1 - Oratorio di S.Geminiano (Frassinoro)
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A

2 - Chiesa di S.Michele (Fiumalbo)
RESTAURO SCIENTIFICO

3 - Muraglione di Rio della Cella (Fiumalbo)
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A

4 - Tratto della strada ducale (Fiumalbo)
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A

5 - Capanne tipo celtico di Doccia, Montalecchio, Versurone (Fiumalbo)
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A

6 - Selvelle (Fiumalbo)
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO B

7 - Chiesa del Cimone (Sestola)
RESTAURO SCIENTIFICO

8 - Torre ottagonale del Cimone (Sestola)
RESTAURO SCIENTIFICO

9 - Rifugio Villa Pace (Sestola)

RESTAURO CONSERVATIVO TIPO B

10 - Rifugio Lago della Ninfa (Sestola)

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO B

11 - Fontana e presa vecchia (Sestola)

RESTAURO CONSERVATIVO TIPO A

12 - Ca' Pietro (Fanano)

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A

13 - Il Poggio (Fanano)

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A

14 - Ca' Baroni (Fanano)

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A

15 - La Sega (Fanano)

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A

16 - Vasbedolla (Fanano)

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO B

17 - Montemezzano di Sopra e di Sotto (Fanano)

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO B

18 - Caselle (Fanano)

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO B

19 - Chiesa di Fellicarolo (Fanano)

RESTAURO SCIENTIFICO

20 - Tratto di strada Romea (Fanano)
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

APPENDICE "C"

ELENCO DELLE EMERGENZE DI INTERESSE BOTANICO.

DELLE ZONE UMIDE E DEGLI AMBIENTI

EXTRASILVATICI

EMERGENZE DI INTERESSE BOTANICO

(dati ricavati da rilievi eseguiti nell'estate 1990)

Prof. C. Del Prete, Dott. M. Tomaselli e Dott. M.L. Manzini

Nel contesto del Parco risultano di particolare valore conservativo perchè caratterizzati dalla presenza puntiforme di entità rare, fitogeograficamente interessanti o al limite di areale, le seguenti aree:

- 1 Versante Nord di Monte Spigolino (rupi e falde detritiche)
- 2 Versante Nord di Monte Cimone (rupi, detriti e praterie)
- 3 Versante Nord di Monte Giovo, dal Lago Santo alla Vetta (rupi, detriti e praterie)
- 4 Circo N-W di Monte Giovo (rupi detriti e praterie)
- 5 Monte Rondinaio
- 6 Monte Libro Aperto

Le specie più significative in esse presenti sono:

(il num. dopo la specie si riferisce alle aree sopraindic.)

Vaccinium vitis-idaea	5
Rhododendron ferrugineum	6
Woodsia alpina	3,5
Athyrium distentifolium	4
Hedysarum hedysaroides	2
Artemisia umbelliformis	3,5
Plantago atrata	2
Potentilla caulescens	5
Saxifraga lingulata	1
Thesium sommierii	5
Saxifraga etrusca	3,4,5
Globularia incanescens	1,3,4,5
Geranium argenteum	1,2
Cerastium alpinum	2
Antennaria carpathica	2

<i>Polygonum viviparum</i>	2
<i>Gentiana nivalis</i>	2
<i>Salix herbacea</i>	2
<i>Soldanella pusilla</i>	2
<i>Pedicularis comosa</i>	1
<i>Salix hastata</i>	5
<i>Dryopteris oreades</i>	3,4,5
<i>Diphasiastrum alpinum</i>	5,6
<i>Daphne oleoides</i>	2

Le zone umide sia di acque lacustri che correnti rivestono particolare rilevanza per le specie che le caratterizzano.

In particolare risultano minacciate perchè sussistono solo grazie a delicati equilibri di carattere ambientale sensibilissimi a variazioni anche minime. Le specie più significative e rare finora censite sono:

Drosera rotundifolia
Ranunculus trichophyllus
Menyanthes trifoliata
Carex stellulata
Carex canescens
Carex davalliana
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Eriophorum scheuchzeri
Cardamine asarifolia
Cardamine pratensis
Swertia perennis
Viola palustris
Sparganium emersum
Sphagnum sp.

Le località da sottoporre a tutela sono:

- 1 Lago di Pratignano e zona limitrofe
- 2 Lago Scaffaiolo
- 3 Pralungo e fosso Piaggia Calda (Zona Capanna Tassoni)
- 4 Torrente Doccione e Torrente Fellicarolo
- 5 I lagacci (sotto alla Buca del M.Cimone)
- 6 Pian Cavallaro (unica stazione di *Cardamine pratensis*)
- 7 Padule il Piano (tra il M.Cimone e il M.Lagoni)
- 8 L. della Risaia, Rio Borgognoni e Acquicciola

- 9 Lago Torbido e Lago Turchino
- 10 Lago Baccio e Lago Santo
- 11 Alto Bacino del Rio delle Tagliole, dal Fosso dei Bifolchi al Fosso del lago Santo
- 12 Sorgente e Bacino del Rio delle Fontanacce
- 13 I Lagacci della Porticciola (Cima dell'Omo)
- 14 Lago delle Crocette e Bacino del fosso del Terzino
(interessante tutta l'area compresa fra il Passo del Saltello fino alla confluenza del Rio delle Fontanacce)
- 15 Bacino dei Lagacci di Monte Albano
- 16 Lago fra il Passo delle Radici e il M. Giovanello
- 17 Le Maccherie (unica stazione di *Carex davalliana*)

Gli ambienti extrasilvatici, per la particolare collocazione del tratto appenninico modenese che è caratterizzato da peculiarità climatiche e fisiche nell'ambito della Catena Appenninica, sono rilevanti per la presenza di entità che qui seppur localmente non rare, presentano i loro limiti meridionali di distribuzione, o che addirittura risultano essere endemiche (esclusive) dell'Appennino Settentrionale.

Segue un elenco di specie extrasilvatiche di valore tassonomico- fitogeografico:

Empetrum hermaphroditum
Gentiana purpurea
Homogone alpina
Lycopodium annotinum
Cerberita alpina
Heracleum sphondylium ssp. *pyrenaicum*
Luzula lutea
Stachys pradica
Leontodon helveticus
Allium ochroleucum
Sempervivum montanum
Polygonum alpinum
Viola calcarata ssp. *cavillieri*
Murbeckiella zanonii
Saxifraga latina
Arenaria bertolonii
Sedum monregalense
Linaria purpurea var. *montana*
Aquilegia cfr. *alpina*
Anemone narcissiflora
Armenia marginata
Leucanthemum ceratophylloides

APPENDICE "D"

ELENCO DELLE EMERGENZE DI RILEVANZA GEOMORFOLOGICA (Rif. Tav. 7a - b - c -d)

TAVOLA 235 - SO CIVAGO (Numerazione tavolette carta topografica 1:25.000 RER)

PALEOFORME DELLA VALLE DEL T. RIACCIO

- 1) Circo glaciale di M. Giovarello
- 2) Deposito morenico con adiacente zona umida di Cima la Nuda
- 3) Deposito morenico con cordoni e archi frontali in Loc. "Bosco Reale"
- 4) Circo glaciale del versante N dell'Alpicella delle Radici

PALEOFORME DEL PASSO DELLE RADICI

- 5) Circo glaciale del Crinale tra Passo delle Radici e l'Alpe di S. Pellegrino
- 6) Deposito glaciale con archetto morenico
- 7) Gradino di origine glaciale

TAVOLA 250-NE FIUMALBO

PALEOFORME DELLA ZONA TRA L'ALPE DI S. PELLEGRINO E M. ALBANO

- 8) Circo glaciale dell'Alpe di S. Pellegrino
- 9) Deposito glaciale con archetto morenico dell'Alpe di S. Pellegrino
- 10) - 11) Circhi glaciali della zona di Crinale tra l'Alpe di S. Pellegrino e
- 12) - 13) M. Spicchio
- 14) - 15) - 16) Depositi glaciali con arco morenico posti sotto il Crinale tra l'Alpe di Pellegrino e M. Spicchio

- 17) Gradino di origine glaciale
- 18) Circo glaciale del versante E di M. Spicchio
- 19) Circo glaciale del versante N di M. Albano
- 20) - 21) Depositi glaciali con archetti morenici situati sotto il Crinale tra
- 22) Spicchio e M. Albano
- 23) Deposito glaciale con archetto morenico in Loc. "Buca del Morto"
- 24) Deposito glaciale con archi morenici e retrostante zona umida in Localita' "I Ghiacci"

PALEOFORME DELLA VALLE DEL RIO FONTANACCE

- 25) - 26) Depositi di materiale morenico sparso situati lungo il Rio Fontanacce
- 27) Circo glaciale del C.le il Boschetto
- 28) Cordone morenico del C.le il Boschetto
- 29) Deposito morenico con archi stadiali e retrostanti zone umide tra Sassorso e i Lagacci della Porticciola
- 30) - 31) Circhi glaciali di M. Romecchio
- 32) - 33) e 34) Circhi glaciali di Cime di Romecchio
- 35) - 36) e 37) Circhi glaciali di Cima dell'Omo
- 38) Deposito glaciale con arco morenico frontale in localita' "Bosco della Barba"
- 39) Deposito glaciale con arco morenico frontale in Localita' "Buca della Noce"
- 40) Circo glaciale del versante NW di M. Giovo
- 41) Deposito glaciale con archi morenici stadiali e antistante gradino posto sul versante NW di M. Giovo

PALEOFORME DELLA VALLE DELLE TAGLIOLE

- 42) Circo glaciale del versante NE di M. Giovo
- 43) Circo glaciale del Lago Santo
- 44) Deposito glaciale con cordone e archetti morenici stadiali del Lago Santo
- 45) Deposito glaciale con arco morenico frontale del Lago Baccio
- 46) Rock-glacier del Lago Baccio
- 47) Rocce montonate del versante NW del M. Rondinaio
- 48) Rock-glacier del versante NW del M. Rondinaio
- 49) - 50) Circhi glaciali del versante N. del M. Rondinaio
- 51) Nivomorena del versante NE del M. Rondinaio
- 52) rock-glacier del Lago Torbido
- 53) Arco morenico del Lago Turchino
- 54) Deposito glaciale con arco morenico
- 55) Nivomorena alla base del Balzone
- 56) - 57) Depositi glaciali con cordoni morenici situati lungo la Valle delle Tagliole
- 58) Circo glaciale della Costa del Paradiso
- 59) Deposito glaciale con archetti morenici posto sotto la Costa del Paradiso

TAVOLE 251-NO FELLICAROLO

PALEOFORME DEL M. CIMONE

- 60) Deposito glaciale con arco morenico frontale in Localita' "I Lagacci"
- 61) - 62) Circhi glaciali del versante E del M. Cimone

- 63) Circo glaciale del versante SSW del M. Cimone
64) Nicchia di nivazione del versante SSW del M. Cimone
65) Nivomorena del versante SSW del M. Cimone
66) Deposito glaciale con archi morenici stadiali in Localita' "Padule il Piano"

PALEOFORME DI M. LAGONI - LIBRO APERTO

- 67) Circo glaciale del versante E di M. Lagoni
68) Circo glaciale del versante E di M. Donato
69) Circo glaciale del Crinale tra M. Lagoni e Libro Aperto
70) Circo glaciale del versante W di Libro Aperto
71) Deposito glaciale con archi morenici sul versante W di Libro Aperto
72) Circo glaciale del versante NE di Libro Aperto
73) Nivomorena del versante NE di Libro Aperto
74) Circo glaciale del versante N del Pizzo dei Sassi Bianchi
75) - 76) e 77) Gradini di origine glaciale
78) - 79) e 80) Circhi glaciali del Crinale tra Libro Aperto e Cima Tauffi
81) Deposito di materiale morenico sparso sul versante N di M. Lancino

PALEOFORME DELLA VALLE DI OSPITALE

- 82) Circo glaciale del versante NE di Cima Tauffi
83) Nicchia di nivazione del versante NE di Cima Tauffi
84) Deposito di materiale morenico sparso con antistante gradino sul versante NE di Cima

Tauffi

- 85) - 86) Circhi glaciali del Crinale tra Cima Tauffi e Passo della Croce Arcana
- 87) Rock-glacier in localita' "Il Piaggione"
- 88) Deposito glaciale con archi morenici in Localita' "La Scaffa - Pian Castagnolo"
- 89) Circo glaciale del Passo della Croce Arcana
- 90) - 91) Circhi glaciali del versante N. del M. Spigolino
- 92) Gradino di origine glaciale in Localita' "Boraccia"
- 93) Deposito glaciale con arco morenico e antistante gradino, sul versante NE di M. Spigolino
- 94) Nicchia di nivazione del Lago Scaffaiolo

TAVOLA 236-SO SESTOLA

- 95) E' il n° 60 della Tavola 251-NW Fellicarolo
- 96) Deposito glaciale con arco morenico frontale lungo il Fosso dei Mercanti

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE PALEOFORME DI ORIGINE GLACIALE

Estratto da "Indagine conoscitiva e linee di sviluppo per la costituzione del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese" - 1987, Prof. M. Panizza e Dott.ssa G. Mazza.

GENERALITA'

La carta geomorfologica offre una visione completa dei caratteri geografico-fisici del territorio, ivi comprese le cosiddette "emergenze", cioè quei caratteri del paesaggio che costituiscono uno degli obiettivi di questa ricerca finalizzata ad un "parco".

Al fine di evidenziare tali "emergenze" queste sono state estratte dalla carta geomorfologica e riportate su una carta tematica che risulta di facile lettura e di contenuto immediatamente individuabile, e finalizzato tra gli obiettivi dello studio.

Fra le emergenze geografico-fisiche sono descritte quelle legate alla morfogenesi glaciale passata ed a quella periglaciale attuale.

MORFOLOGIA GLACIALE

L'alto crinale appenninico è caratterizzato da una antica morfologia glaciale la quale ha potuto conservarsi grazie ai litotipi arenacei, difficilmente erodibili; in tutta l'area in esame sono ancora riconoscibili e ben distribuiti scarpate di circo, gradini, archi e depositi morenici, laghi glaciali e accumuli di detrito glaciale terrazzato dai torrenti.

Le tracce della glaciazione quaternaria risultano essere le principali emergenze morfologiche dell'area in esame, sia per la varietà delle forme sia per il loro grado di conservazione. Queste non sono ben rinnovabili e la loro degradazione può costituire una perdita irrecuperabile, perciò la loro tutela e salvaguardia sono necessarie ed urgenti.

Circhi

I circhi sono delle nicchie scavate nei fianchi rocciosi, dei più alti rilievi, semicircolari o semiellittiche, con fondo subpianeggiante parzialmente sbarrato verso valle da una soglia in roccia, più o meno rilevata, frequentemente ricoperta da materiale morenico.

La genesi di queste forme è riconducibile al periodo periglaciale precedente la glaciazione: durante questo intervallo di gelivazione della neve e di ruscellamento delle acque di fusione, i primi avrebbero scavato ed i secondi ripulito la nicchia, la quale, successivamente sarebbe stata

rimodellata dal ghiacciaio.

La parte alta del crinale appenninico si presenta modellata in forme circoidi le quali si succedono in modi quasi continuo dal M. Cupolino alla Apicella delle Radici.

La maggior parte di questi circhi si apre verso N - NE, presentando bacini abbastanza ampi, con diametri compresi tra i 500 m ed i 2000 m.

La maggior parte di questi circhi presenta scarpate rimodellate da processi di tipo crioclastico, ed in alcuni casi la forma non e' piu' ben conservata.

I piu' tipici sono: quello che si apre sul fianco NNO del M. Giovo il quale costituisce la testata del R. Fontanacce, il circo di M. Rondinaio, quello di Cima Tauffi e il circo di M. Spigolino. Nel massiccio di M. Cimone particolarmente ben conservato e' quello che si apre tra M. Cimone e M. La Piazza verso SO.

Durante la fase di massima espansione glaciale, questi circhi erano occupati, nella loro parte iniziale, da ghiacciai vallivi che estendevano le loro fronti lungo le valli del Dragone, del Perticara, delle Fontanacce, delle Tagliole, del Fellicarolo e dell'Ospitale. Successivamente essi ospitano ghiacciai di circo e piccole vedrette.

Depositi morenici

I depositi morenici derivano soprattutto da frammenti rocciosi caduti dalle rocce emergenti sopra il ghiacciaio e da altri frammenti strappati dal fondo per fenomeni di erosione; questi materiali rocciosi trasportati dal ghiacciaio si depositano poi sul fondo, ai suoi margini ed in modo sparso.

Tutti i detriti vengono piu' o meno smussati, striati e trituriati a seconda della durata del trasporto.

Gli accumuli morenici sono caratterizzati da una morfologia convessa e irregolare, con frequenti contropendenze; sono costituiti da materiale litologicamente e granulometricamente eterogeneo in quanto il trasporto glaciale avviene senza selezione; si possono trovare grossi massi assieme a sabbie e limi.

Nell'Appennino modenese il morenico e' costituito essenzialmente da materiale arenaceo proveniente dal Macigno costituente lo spartiacque. E' deposto in spesse coltri alle pendici delle catene montuose ed ai fianchi delle valli fino alle quote comprese tra i 900 ed i 1000 m.

Le coltri piu' estese si rinvencono nella Valle dell'Ospitale a monte della gola torrentizia e sotto la catena M. Romecchio - M. Albano.

I depositi morenici posti ai fianchi della Valle delle Tagliole sono stati terrazzati da alluvioni fluvio-glaciali successive allo scioglimento delle nevi.

Archi morenici

Negli accumuli morenici spesso si riconoscono delle contropendenze a forma di arco, posti sulle soglie dei circhi, sui ripiani posti immediatamente a valle di questi, ed ai margini della valle. Gli archi morenici abbandonati dal ghiacciaio, durante una fase di recessione, indicano la posizione raggiunta dalla parte glaciale al massimo di una pulsazione di eposodica avanzata nel corso di un ritiro più generale. Essi si definiscono archi stadiali per distinguerli da quelli frontali che segnano il limite di massima espansione glaciale. Gli archi morenici sono ampiamente diffusi in tutto l'alto Appennino modenese. I più antichi sono quelli posti tra i 900 ed i 1000 m, essi rappresentano la massima avanzata del ghiacciaio, i più tipici sono quelli della Valle dell'Ospitale e quelli della Valle delle Tagliole.

Sotto, la cima dei M. Albano e M. Romecchio, nei circhi di M. Giovo e M. Rondinaio sono ubicate le morene stadiali più rappresentative per la ricostruzione degli antichi ghiacciai di circo. Nella maggior parte dei casi, contropendenze costituiscono lo sbarramento di conche lacustri, la maggior parte delle quali sono in fase di riempimento. Spesso la continuità degli archi è interrotta da solchi torrentizi e da erosione incanalata.

Laghi d'origine glaciale

Entro i depositi morenici, a monte degli archi possono formarsi conche lacustri anche di notevole estensione. Di questa origine sono i Lagacci della Porticciola ed i vari ripiani impaludati che rappresentano antichi laghi, in estinzione, posti a valle dell'allineamento Cima Omo - M. Albano - M. Spicchio. Altre conche lacustri possono formarsi per esarazione a seguito cioè dell'erosione esercitata dal ghiacciaio sul substrato roccioso, sul fondo dei circhi e sbarrati da una morena.

La valle delle Tagliole è caratterizzata da un sistema lacustre d'origine glaciale che è senz'altro tra i più importanti dell'Appennino settentrionale. Il maggiore dei laghi è il L. Santo dominato dalla grandiosa scarpata del circo di M. Giovo, occupa interamente il fondo roccioso del circo ed è trattenuto a valle da una soglia rocciosa ricoperta da un arco morenico alto 6-7 m, presenta una forma allungata strozzata al centro, lunga 500 m circa e larga 470 m, è profondo una ventina di metri circa.

Il Lago Baccio è ospitato sul fondo del circo di M. Rondinaio ed è sbarrato a valle da una morena alta 40 m e poggiante su una soglia rocciosa; più a monte il fondo del circo ospita il

APPENDICE "E"

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE E DEI PARCHEGGI

AREE ATTREZZATE

Le aree attrezzate riportate nella tavola n. 5 sono identificate da un numero ed una denominazione. Per ciascuna area attrezzata l'appendice riporta il dimensionamento espresso in numero di tavoli. Tale numero deve essere ritenuto comprensivo delle eventuali strutture già installate e come limite massimo. Le dimensioni dei tavoli sono di m 2x 0,8, delle panche di m 2 x 0,5.

1 - Acque chiare	n.	10 tavoli
2 - Vaccherecce	n.	6 tavoli
3 - Lago Santo	n.	10 tavoli
4 - Cà di Gallo	n.	4 tavoli
5 - Case Coppi	n.	8 tavoli
6 - Taburri	n.	10 tavoli
7 - Rami Secchi	n.	10 tavoli
8 - Capanna Tassone	n.	12 tavoli
9 - Doccia	n.	10 tavoli
10 - Serrasiccia	n.	6 tavoli
11 - Capanne Celtiche	n.	8 tavoli
12 - S. Geminiano	n.	14 tavoli
13 - Lago Ninfa	n.	12 tavoli
14 - Le Polle	n.	12 tavoli

PARCHEGGI

Per ciascuno dei parcheggi localizzati nella tavola di progetto n. 5 viene indicato il numero di posti auto ricavabile; tale numero deve intendersi come complessivo e quindi comprensivo dei posti auto già realizzati e come limite massimo. La superficie convenzionale lorda del posto auto è calcolata pari a 22 mq.

- Area attrezzata n. 10, Serrasiccia	=	8
- Pian della Farnia	=	25
- Area attrezzata n. 8, Capanna Tassone	=	40
- Area attrezzata n. 6, Taburri	=	30
- Area attrezzata n. 9, Doccia	=	50
- "Fiancata"	=	10
- Area attrezzata n. 7, Rami Secchi	=	20

APPENDICE "E"

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE E DEI PARCHEGGI

AREE ATTREZZATE

Le aree attrezzate riportate nella tavola n. 5 sono identificate da un numero ed una denominazione. Per ciascuna area attrezzata l'appendice riporta il dimensionamento espresso in numero di tavoli. Tale numero deve essere ritenuto comprensivo delle eventuali strutture già installate e come limite massimo. Le dimensioni dei tavoli sono di m 2x 0,8, delle panche di m 2 x 0,5.

1 - Acque chiare	n.	10 tavoli
2 - Vaccherecce	n.	6 tavoli
3 - Lago Santo	n.	10 tavoli
4 - Cà di Gallo	n.	4 tavoli
5 - Case Coppi	n.	8 tavoli
6 - Taburri	n.	10 tavoli
7 - Rami Secchi	n.	10 tavoli
8 - Capanna Tassone	n.	12 tavoli
9 - Doccia	n.	10 tavoli
10 - Serrasiccia	n.	6 tavoli
11 - Capanne Celtiche	n.	8 tavoli
12 - S. Geminiano	n.	14 tavoli
13 - Lago Ninfa	n.	12 tavoli
14 - Le Polle	n.	12 tavoli

PARCHEGGI

Per ciascuno dei parcheggi localizzati nella tavola di progetto n. 5 viene indicato il numero di posti auto ricavabile; tale numero deve intendersi come complessivo e quindi comprensivo dei posti auto già realizzati e come limite massimo. La superficie convenzionale lorda del posto auto è calcolata pari a 22 mq.

- Area attrezzata n. 10, Serrasiccia	=	8
- Pian della Farnia	=	25
- Area attrezzata n. 8, Capanna Tassone	=	40
- Area attrezzata n. 6, Taburri	=	30
- Area attrezzata n. 9, Doccia	=	50
- "Fiancata"	=	10
- Area attrezzata n. 7, Rami Secchi	=	20

- Strada Tagliole	=	150
- Lago Santo	=	150
- Area attrezzata n. 11	=	20
- Acque Chiare	=	30
- Strada S. Anna - Saltello	=	20
- S.Geminiano	=	40
- Lago Ninfa e Passo del Lupo	=	400
- Case Coppi	=	20
- Ca' di Gal'lo	=	20
- Vaccherette	=	10

Il parcheggio della Strada Tagliole potrà essere realizzato soltanto nel caso in cui venga chiusa al traffico motorizzato privato la strada che conduce al Lago Santo.

••